

REGOLAMENTO (CEE) N. 806/89 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 4103/88 che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (**), in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3521/88 (**), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che gli importi compensativi monetari introdotti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4103/88 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 726/89 (**);

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi; che il prezzo di intervento del burro, di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c) di detto regolamento, è fissato a decorrere dal 1° aprile 1989 dal regolamento (CEE) n. 767/89 del Consiglio (*); che occorre pertanto modificare gli importi compensativi monetari applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nonché nel settore delle merci disciplinate dal regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio (*) in base ai tassi di cambio in contanti, registrati durante il periodo dal 22 al 28 marzo 1989; che, in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3153/85, è necessario modificare gli importi compensativi monetari applicabili negli altri settori per la Spagna, la Grecia, l'Italia e il Regno Unito;

considerando che non vi sono più esportazioni da effettuare nel quadro del regolamento (CEE) n. 765/86 della Commissione, del 14 marzo 1986, relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte di intervento, per l'esportazione verso determinate destinazioni (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2994/88 (**), del regolamento (CEE) n. 2262/87 della Commissione, del 29 luglio 1987, che determina le modalità di esportazione di burro di intervento a destinazione sociale nei paesi in via di sviluppo (**), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2994/88 e del regolamento (CEE) n. 1383/88 della Commissione, del 20 maggio 1988, relativo alle modalità di vendite speciali di burro delle scorte di intervento destinato all'esportazione in Bangladesh, sottoforma di butteroil o di ghee (**), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2994/88; che è pertanto inutile fissare gli importi compensativi monetari per i prodotti interessati;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 4103/88 è modificato come segue:

1) Le parti 5 e 8 dell'allegato I sono sostituite da quelle che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

(*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(*) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

(*) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

(*) GU n. L 307 del 12. 11. 1988, pag. 28.

(*) GU n. L 364 del 30. 12. 1988, pag. 1.

(*) GU n. L 83 del 27. 3. 1989, pag. 1.

(*) GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 7.

(*) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

(*) GU n. L 72 del 15. 3. 1986, pag. 11.

(**) GU n. L 270 del 30. 9. 1988, pag. 62.

(**) GU n. L 208 del 30. 7. 1987, pag. 18.

(**) GU n. L 128 del 21. 5. 1988, pag. 13.